



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 -- P.IVA 00290280494 -- CAP 57025

Settore Finanza e Controllo

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
e pc Signor Sindaco
Giunta Comunale

Piombino, 30/05/2013

Oggetto: Segnalazione inadempienze e comportamento non conforme a diligenza dei Revisori dei Conti

Con la presente si ritiene di dover segnalare al Consiglio Comunale il comportamento tenuto dall'Organo di Revisione nello svolgimento delle proprie funzioni, che evidenzia profili di inadempienza e profili di responsabilità in merito alla veridicità delle proprie attestazioni ed in ordine allo svolgimento dei propri doveri che la legge vuole che siano adempiuti secondo la diligenza del mandatario.

Si premette che l'incarico al nuovo Organo di revisione è stato deliberato dal Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2012 con la formula dell'immediata eseguibilità: "Ritenuto di operare con urgenza per consentire al Collegio di entrare subito nella pienezza delle funzioni". Nonostante ciò e nonostante la delicatezza del periodo dovuta alla chiusura dell'esercizio 2012 e riapertura del nuovo, il Collegio si è validamente insediato per la prima volta presso il Comune solo in data 25 gennaio 2013. In data 11 gennaio infatti il Comune, aveva comunicato all'organo ottenendone l'adesione, l'intento di fare una sorta di "passaggio di consegne", invitando all'incontro i tre membri del precedente Organo di revisione, il Segretario Generale, il Presidente della Piombino Patrimoniale oltre che naturalmente, il Dirigente del Settore Finanze e controllo ed i responsabili del settore (il Sindaco e l'Assessore alle Finanze assenti per improcrastinabili impegni, chiedevano al Dirigente di presentare le loro scuse per l'assenza). Dei tre componenti dell'Organo, solo il presidente partecipò all'incontro.

Inadempienze

L'art. 235 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dispone:

“Articolo 235- Durata dell'incarico e cause di cessazione

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).”

La legge, come causa di revoca dell'incarico, parla di inadempienza (al singolare) e senza ulteriori qualificazioni: quindi, mentre prevede che già una sola inadempienza sia causa di revoca, non si preoccupa di specificare il grado di gravità della stessa. Successivamente aggiunge che costituisce una particolare causa di inadempienza la mancata presentazione della relazione al rendiconto entro il termine di legge, a nulla rilevando a sanare tale vizio la presentazione tardiva.

a) Il primo caso che configura inadempienza dell'Organo di revisione, riguarda la mancata espressione del parere sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22 marzo 2013 con oggetto “Sospensione e rinvio data di applicazione Imposta di Soggiorno 2013”.

Prevede infatti l'art. 239 comma 1 lett b) punto 7) del D.Lgs 267/2000, che l'Organo di revisione esprime il parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali. Al successivo comma 1-bis è aggiunto che “*I pareri sono obbligatori*”.

Il Dirigente del Settore Finanza e Controllo inviò per e-mail il testo della bozza di delibera al Presidente del Collegio in data lunedì 11 marzo ore 10.09, e questi rispondeva (solo) in data venerdì 15 marzo ore 17.03 che l'Organo avrebbe espresso il parere.

Non ricevendo il parere, l'Ufficio Ragioneria inviava mercoledì 20 marzo alle ore 10,06 sempre via e-mail un messaggio di sollecito, ricevendo la risposta da parte del Presidente solo nel pomeriggio del giorno precedente la seduta del Consiglio (giovedì 21 marzo ore 16,19 uffici chiusi) nella quale “sorprendentemente” veniva comunicato che l'Organo avrebbe rilasciato il parere “non appena avrà visionato l'intera proposta di delibera e non solo un'estratto..”.

Quello che il Presidente, per giustificare l'inadempimento, chiama “estratto” è però il testo completo della delibera redatta dall'Ufficio e sottoposto al Consiglio. Nel verbale n. 9 dell'Organo di Revisione del lunedì successivo 25 marzo, è scritto che “*il Collegio, dagli approfondimenti effettuati, reputa necessario il rilascio del proprio parere*” presupponendo forse di voler provvedere, in modo anomalo, ad un rilascio tardivo dello stesso. Ciò nonostante il parere non è mai stato rilasciato, nemmeno tardivamente.

b) Il secondo caso di inadempienza attiene proprio al ritardo con cui è stata fornita la Relazione al rendiconto di gestione 2012, depositata al protocollo del Comune alle ore 14 del venerdì 26 aprile 2013.

Dispone infatti l'art. 239 comma 1 lett d) che l'Organo presenta una *“relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.”*

Il Regolamento di Contabilità all'articolo 36, in applicazione della norma, prevede che la proposta *“è trasmessa immediatamente all'Organo di revisione per la formulazione della propria relazione entro il termine di venti giorni dalla stessa trasmissione”*.

La delibera della Giunta di approvazione dello schema di rendiconto e della relazione, è stata trasmessa al Presidente del collegio giovedì 4 aprile alle ore 10,46. I venti giorni a disposizione scadevano quindi martedì 23 aprile.

Con un messaggio mail inviato il 24 aprile alle ore 12,51 (già oltre il termine) la Presidente dell'Organo Dott.ssa Giovanetti, fa presente che: *“Il Collegio evidenzia che la data fissata per la riunione del Consiglio è troppo prossima e che in tal modo non si dà la possibilità ai consiglieri stessi di valutare compiutamente le relazioni del Collegio che potrà eventualmente essere fornita in data 29 p.v.”*. Quindi oltre a indicare come *“eventuale”* la data di presentazione di lunedì 29 aprile, l'Organo suggerisce di spostare la data di seduta del Consiglio che è data ultima e perentoria per approvare il rendiconto e dal cui mancato rispetto, iniziano le procedure di scioglimento del Consiglio Comunale.

A seguito della segnalazione del fatto da parte del Dirigente Dott. Monteleone, la sottoscritta è intervenuta, sia per e-mail che telefonicamente, per richiedere ai Revisori il rilascio della relazione almeno entro venerdì 26 al fine di acquisire la relazione e metterla a disposizione dei Consiglieri.

Solo con tale sollecitazione la relazione è stata resa il 26 aprile alle ore 14, comunque con tre giorni di ritardo rispetto alla scadenza di legge e di regolamento.

La Relazione al Conto Consuntivo, non solo è stata resa dall'Organo tre giorni più tardi (e solo dopo sollecito) rispetto al termine assegnato dalla legge e dal regolamento, ma è stata resa senza minimamente preavvisare il dirigente, il Sindaco e l'Assessore dei contenuti della stessa, ed in particolare della attestazione di non rispetto del patto di stabilità. Gli effetti del mancato rispetto del patto di stabilità sono così pesanti e *“devastanti”* per l'Ente che non risulta facilmente comprensibile da parte dei professionisti la mancanza di *“preavviso”* all'amministrazione, anche in considerazione che lo stesso Organo aveva certificato solo un mese prima il rispetto del patto.

c) Il terzo inadempimento (in appena 4 mesi dall'insediamento) attiene al duplice rifiuto dello stesso Organo di partecipare alla II Commissione Consiliare convocata nel giorno 28 maggio 2013.

L'art. 239 del D.Lgs 267/2000, nel disciplinare le funzioni dell'Organo di revisione, pone al primo punto proprio l'attività di collaborazione del Collegio con il Consiglio Comunale:

“Articolo 239 Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

Il Regolamento di Contabilità, all'art. 39 dispone:

“Art. 39 Collaborazione dell'Organo di revisione con il Consiglio comunale

(obbligatorio art. 239, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/00)

1.L'Organo di Revisione contabile è tenuto a collaborare con il Consiglio Comunale nonché con le Commissioni Consiliari.

2.Rientra nell'ambito di tale attività collaborativa la facoltà di detti organi di disporre audizioni dell'Organo di Revisione su materie di competenza dei revisori.

3.Analogamente l'Organo di Revisione può autonomamente chiedere l'audizione.”

Il duplice rifiuto di partecipare alla Commissione Consiliare II, oltre alla palese inopportunità in considerazione dei gravi rilievi dallo stesso Organo sollevati, configura pertanto anche la violazione dei doveri imposti dalla legge e dal regolamento

Responsabilità dell'Organo di revisione

L'art. 240 comma I primo periodo, del D.Lgs 267/2000 prevede:

“Responsabilità dell'organo di revisione

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.”

Si riportano di seguito gli articoli del Codice Civile che qualificano la “diligenza del mandatario”

“Art. 1710. Diligenza del mandatario.

Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia [\[c.c. 1176\]](#); ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [\[c.c. 1709\]](#).

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca [\[c.c. 1724\]](#) o la modificazione del mandato [\[c.c. 1723\]](#).”

“Art. 1176. Diligenza nell'adempimento.

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”

Infine, per meglio chiarire il concetto del “buon padre di famiglia”, si riporta uno stralcio della sentenza della corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, n. 13351 dell'8 giugno 2006:

“...con riferimento alla figura media del buon padre di famiglia, offre all'interprete un criterio generale per valutare la condotta dell'obligato nell'adempire o nel non adempire le obbligazioni da lui assunte.; il criterio della diligenza indica in astratto la misura dell'attenzione, della cura e dello sforzo psicologico che il debitore deve adoperare per attuare la prestazione nel modo stabilito, cioè esattamente.”

Diligenza del mandatario-

La relazione al rendiconto contiene una serie di attestazioni errate e, in parte, non corrispondenti alla verità di cui si fornisce di seguito un breve elenco, comunque non esaustivo:

A pagina 6 al punto 2 della Relazione è dato leggere che con la determinazione n. 299 del 27 marzo “riepilogando i risultati delle verifiche effettuate con proprie determinazioni dai responsabili dei servizi ... non è stata fornita idonea documentazione ed esaustiva motivazione”.

Le determinazioni con cui sono stati riaccertati i residui sono:

n. 292 del 27/03/2013 Dirigente Bezzini
n. 293 del 27/03/2013 Dirigente Cerrina Feroni
n. 295 del 27/03/2013 Dirigente Cerrina Feroni
n. 299 del 27/03/2013 Dirigente Monteleone

n. 301 del 27/03/2013 Segretario Massai
n. 308 del 28/03/2013 Dirigente Zucconi
n. 311 del 28/03/2013 Dirigente Mattanini
n. 324 del 03/04/2013 Dirigente Santi
n. 327 del 03/04/2013 Dirigente Poli

Intanto è evidente che la determinazione 299 del 27 marzo non può aver fatto un riepilogo di determinazioni emanate nello stesso giorno o, addirittura, successivamente mentre in nessuno modo quanto attestato dall'Organo è

riscontrabile in suddetta determinazione né nelle altre determinazioni dei Dirigenti dei settori.

Successivamente, nel Referto di grave irregolarità presentato al Presidente del Consiglio, l'Organo cambia motivo di doglianza e lamenta in modo del tutto non veritiero che gli allegati della determina n. 299 del 27/03/2012 non sarebbero disponibili su internet né sarebbero stati inviati all'Organo. Documenti agli atti attestano la non veridicità di quanto affermato.

Nell'ultimo periodo del punto 2) della relazione a pagina 8 (anche se per difetto di numerazione ad esso segue un altro punto 2), si rileva che la somma dei cinque residui che l'Organo ritiene stralciati, è diversa da quella esposta: la somma infatti restituisce il valore di 1.339.181,08 e non 898.069,48 come attestato.

L'elencazione fatta dall'Organo dei residui attivi iscritti al primo gennaio 2012 conseguenti all'intervento del Comune come fideiussore nei confronti della Piombino Patrimoniale è parziale ed errata:

è parziale perché non riporta tutti i residui iscritti a tale titolo né tutti quelli stralciati: è errata perché non tutti i residui che l'Organo richiama sono stati realmente stralciati in parte o in tutto. Il residuo di € 291.111,60 del 2011 non è stato stralciato, mentre il residuo del 2010 pari ad euro 278.039,86 è stato stralciato solo per l'importo di 228.039,86.

In ogni modo, si riporta di seguito il prospetto di tutti i residui di bilancio iscritti al 1° gennaio 2012 nei confronti della Piombino Patrimoniale conseguenti all'intervento del Comune come fideiussore con relativi stralci a seguito dell'operazione di riaccertamento:

CREDITI VS PIOMBINO PATRIMONIALE SRL						
capitolo	accertamento	importo	causale	stralci rendiconto 2012	residuo da mantenere al 31/12/2012	
2708/01	08/2710	131.674,25	Rata Dicembre 2008	131.674,25	0,00	
2708/01	09/1139	210.000,00	Rata Giugno 2009	210.000,00	0,00	
2708/01	09/2867	287.467,70	Rata Dicembre 2009	287.467,70	0,00	
2708/01	10/1453	272.561,92	Rata Giugno 2010	272.561,92	0,00	
2708/01	10/2927	278.039,86	Rata Dicembre 2010	228.039,86	50.000,00	
2708/01	11/1739	291.111,60	Rata Giugno 2011	0,00	291.111,60	
1470	11/3584	110.000,00	Rata dicembre 2011	0,00	110.000,00	
totali		1.580.855,33		1.129.743,73	451.111,60	

A pagina 9 punto 5) il Collegio ha dichiarato che non è stato fornito il Programma relativo agli incarichi per l'anno 2012, mentre semplicemente il Comune non ha redatto il Programma per il 2012 in quanto non c'erano incarichi da conferire.

Sempre a pagina 9 al punto 6 il Collegio riporta l'attestazione secondo cui il Comune non avrebbe rispettato i tempi previsti dal DPR 118/2000. per l'aggiornamento degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale decreto non impone nessuna data per detto aggiornamento ed anzi l'articolo 3 dello stesso ha abrogato (quindi da 13 anni) l'art. 22 della legge 412/1991 che imponeva l'aggiornamento entro il 30 aprile di ogni anno. Non essendo stato fatto ancora l'aggiornamento, ne discende la mancata disponibilità degli elenchi da fornire all'Organo.

Infine quello che l'Organo descrive come "elenco indifferenziato di tutti i pagamenti" è invece l'adempimento del preciso obbligo di legge previsto all'art. 18 comma 1 del D.L 83/2012 che prevedeva (ora abrogato e recepito in altra norma):

"La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'[articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'[articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#)."

Il prospetto dei dati dell'IMU fornito a pagina 14, ancorché sintetico in modo estremo, è sbagliato negli importi.

A pagina 20 non è veritiera l'attestazione che gli equilibri correnti sono stati raggiunti con applicazione di avanzo per € 2.197.667,50 bensì per € 1.240.558,74.

Al punto 16 di pagina 21 si enunciano le già conosciute pronunce specifiche della Corte dei Conti ma nulla si dice delle pur condivisibili controdeduzioni che alla stessa Corte ha fornito l'Ente.

Alla pagina 25, dopo "dà atto", al terzo punto c'è un'altra attestazione non veritiera, in quanto il rispetto del patto, a differenza di quanto sostenuto dall'Organo, non è stato attestato e certificato solo dal Dirigente, ma anche dallo stesso Organo di revisione in tutti e tre i componenti e dal Sindaco.

A pagina 28 è riportato in modo non veritiero ed errato una parte del più importante prospetto di tutto il rendiconto 2012, ossia del Prospetto riassuntivo della gestione finanziaria.

Alla pagina 30 l'Organo di revisione richiede che l'aggiornamento degli inventari sia effettuato entro il 31 dicembre del 2013, in quanto necessario "ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2013". C'è un evidente errore concettuale dal momento che per il bilancio di previsione non serve l'inventario. Nel referto di grave irregolarità a pagina 1, l'Organo cambia ancor impostazione e si lamenta invece della mancata consegna dello stesso inventario.

Per quanto sopra esposto si rimette la presente relazione al Consiglio Comunale per le valutazioni di propria competenza e l'adozione di eventuali determinazioni in merito.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Luisa Massai